

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3224 del 27/06/2022
Oggetto	Art. 242 del D. Lgs. 152/06. Bonifica Siti Contaminati. Sito ex stabilimento Italcementi di proprietà della ditta "Ital Real Estate S.r.l.", ubicato a Savignano sul Panaro (MO), via Claudia. Ratifica Approvazione Analisi di Rischio sito specifica e conclusione del procedimento.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3399 del 24/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

SAC Modena

U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati

Pratica Sinadoc n. 21300/19

OGGETTO: Art. 242 del D. Lgs. 152/06. Bonifica Siti Contaminati.

Sito ex stabilimento Italcementi di proprietà della ditta “**Ital Real Estate S.r.l.**”, ubicato a Savignano sul Panaro (MO), via Claudia. **Ratifica Approvazione Analisi di Rischio sito specifica e conclusione del procedimento.**

Richiamata la L.R. n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Dato atto che tra ARPAE, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante ARPAE (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati;

Dato atto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da A.R.P.A.E. - S.A.C. di Modena;

Richiamata la D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 con la quale Arpae ha provveduto al rinnovo, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità dalla loro scadenza, delle convenzioni stipulate nel 2016 con le Province di Piacenza, Ferrara, Forli-Cesena e Modena e con la Regione Emilia Romagna per lo svolgimento da parte dell’Agenzia delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1506 del 27/09/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto agli adempimenti di propria competenza prendendo atto del rinnovo delle convenzioni tra ARPAE, la Città Metropolitana di Bologna e le Province, per l’esercizio mediante l’Agenzia, ai sensi dell’art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana e alle Province dall’art. 1, comma 85, lettera a) della legge n. 56/2014, con i medesimi contenuti e per un ulteriore anno senza soluzione di continuità dalla loro scadenza;

Richiamata la D.D.G. n. 126 del 14/12/2021 relativa alle disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi dirigenziali in Arpae Emilia-Romagna;

Richiamato il D. Lgs. 152/06 ed in particolare l’art. 242 “*procedure operative ed amministrative*” in materia di bonifica di siti contaminati e l’art. 249 “*aree contaminate di ridotte dimensioni*”;

Premesso che il sito, ubicato in un insediamento industriale inattivo nella zona meridionale della frazione Formica del Comune di Savignano sul Panaro (MO), in via Claudia, e di proprietà della ditta “Ital Real Estate S.r.l”, è inquadrato catastalmente nel Foglio 26 - Particella 20 ed è interessato da riconversione urbanistica soggetta a Piano Attuativo con previsione di destinazione d’uso di “completamento prevalentemente residenziale” (pertanto si fa riferimento alle CSC di cui la Tabella 1 Colonna A dell’Allegato 5 - Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06);

Preso atto che:

- nel Luglio 2019, il proponente avvisava della ultimazione dei lavori di rimozione di n. 1 serbatoio metallico interrato (di circa 120 mc ed adoperato in passato per lo stoccaggio di olio combustibile funzionale all’esercizio dei forni) nell’ambito delle attività di *decommissioning* dell’area ex cementificio. Le misure di messa di sicurezza d’emergenza (MiSE) adottate sono consistite in:
 - rimozione della sorgente primaria di contaminazione e asportazione del terreno dello scavo (dimensione 30 m X 20 m, profondo circa 3,8 m da p.c.) e smaltimento dei rifiuti prodotti;
 - impermeabilizzazione dello scavo mediante telo in polietilene e successivo riempimento con terreno pulito e certificato;
- le indagini ambientali svolte nel Luglio 2019 e nel Febbraio 2020 hanno evidenziato una **potenziale contaminazione da Idrocarburi Pesanti a carico del Suolo Profondo** nella zona di rimozione della cisterna interrata tra fondo scavo e il sottostante strato argilloso insaturo a bassa permeabilità (il cui tetto si attesta a circa 3,8 e 4,8 m da p.c. e caratterizzato da permeabilità dell’ordine di $2,7 \cdot 10^{-8}$ cm/s);
- la coltre di ghiaie e sabbie, soprastante lo strato argilloso, ospita localmente una lente d’acqua spessa pochi decimetri che il proponente non identifica come vera e propria falda ma piuttosto come acqua ristagnante di infiltrazione, tenuto conto della limitata potenza e della discontinuità spaziale. Nel parere del Servizio Territoriale di ARPAE (Rif. prot. 106575 del 07/07/2021) si specifica che *“l’ubicazione del sito in corrispondenza del margine appenninico, unitamente ai dati di piezometria rilevati in febbraio 2020, portano a condividere l’ipotesi del proponente in merito alla scarsa mobilità ed estensione areale del livello acquifero sotteso al sito”*. Per quanto concerne tali acque sotterranee di infiltrazione, i risultati delle verifiche analitiche mostrano assenza di contaminazione;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3517 del 12/07/2021 (conseguente al Verbale della Conferenza dei Servizi del 07/07/2021, trasmesso agli Enti con prot. 108922 del 12/07/2021), con cui si ratificava di non approvare il primo elaborato di Analisi di Rischio sito-specifico presentato dal proponente in data 12/01/2021, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 3659 del 12/01/2021, in quanto facente riferimento ad una destinazione d’uso del sito in esame di tipo industriale (pertanto in contrasto con la previsione urbanistica), prescrivendo al proponente quanto segue: “

- *di eseguire un ulteriore livello di approfondimento in sito, al fine di escludere la presenza di prodotto libero in galleggiamento sulle acque sotterranee, mediante un campionamento di acque sotterranee prelevato dai piezometri, da convalidare da parte dell’Agenzia;*
- *di disporre che il proponente rielabori l’Analisi di Rischio sito specifica in funzione della destinazione d’uso prevista dallo strumento urbanistico vigente, ovvero residenziale, come confermato dal Comune in Conferenza dei Servizi;*

- *di fornire copia dei formulari di identificazione rifiuti (FIR) inerenti il conferimento del serbatoio metallico e dei terreni contaminati rimossi in adiacenza dello stesso e documentazione inerente le caratteristiche e tipologia del materiale utilizzato per il ritombamento dello scavo;*”;

Preso atto che in data 07/10/2021, al fine di escludere la presenza di prodotto libero surnatante e come sopra prescritto, il proponente ha eseguito in condizione gravosa l’ulteriore approfondimento richiesto, confermando così l’assenza di prodotto libero in galleggiamento nelle acque sotterranee;

Visto l’elaborato tecnico “*Revisione Analisi di Rischio con destinazione residenziale*” trasmesso in data 06/12/2021 dalla ditta “Ital Real Estate S.r.l.”, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 187767 del 06/12/2021, con cui il proponente:

- riprende gli scenari già valutati nella precedente versione dell’Analisi di Rischio, trasmessa in data 12/01/2021, integrandoli con gli esiti delle verifiche sulla eventuale presenza di prodotto libero in galleggiamento;
- sviluppa la procedura di Analisi di Rischio per la destinazione d’uso prevista (residenziale), considerando uno scenario futuro con potenziali fruitori residenziali a maggior sensibilità e ipotizzando le seguenti caratteristiche dell’ambiente indoor:
 - superficie di pavimento pari all’intera estensione dell’area potenzialmente contaminata;
 - valore di frazione areale delle fratture pari a 0,01 (valore cautelativo di default);
 - assenza di interrati (in alternativa, si prevede di procedere con la rimozione dei terreni contaminati);

Preso atto che dai risultati della procedura di AdR trasmessa in data 06/12/2021 si evince che i valori di concentrazioni riscontrati in sito, superiori alla concentrazione di saturazione, comportano un rischio, individuale e cumulato, accettabile per i futuri utilizzatori residenziali del sito, sia indoor che outdoor. Pertanto, la ditta propone di assumere quale CSR la massima concentrazione misurata nel suolo profondo. Il proponente conclude che non si evidenziano fattori di rischio ambientale e sanitario associati alla potenziale contaminazione da idrocarburi pesanti riscontrata nel suolo profondo;

Tenuto conto del parere tecnico trasmesso dal Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio Territoriale di Maranello (MO), agli atti della scrivente con prot. 97200 del 13/06/2022, da considerarsi integrativo rispetto al contributo precedente (prot. 106575 del 07/07/2021), in merito alla valutazione dell’elaborato tecnico di cui sopra, in cui si riporta che:

- in merito agli aspetti sanitari, “*nonostante le assunzioni conservative introdotte, non si evidenzia rischio sanitario (indice di pericolo $HI < 1$) di volatilizzazione di vapori indoor e outdoor per tutti i bersagli residenziali (adulti, bambini, adolescenti e anziani); tale assenza di rischio permane anche considerando il recettore più critico (bambini);*”
- in merito agli aspetti ambientali, “*dalle analisi di convalida eseguite campionando la porzione superficiale dell’acquifero in assenza di spurgo, quindi in modalità intenzionalmente non rispondente ai criteri tecnico normativi, si conferma l’assenza di prodotto libero (già visivamente escluso in campo) e la sostanziale rispondenza ai limiti del D. Lgs 152/06 anche in questa condizione più gravosa.*”; pertanto, in ragione del riscontro di campo (assenza di evidenza di prodotto libero) che assicura una condizione di rispetto della Cres, è possibile ritenere confermata l’**assenza di rischio ambientale di lisciviazione in falda**;

- *“in relazione alle risultanze di approfondimento sulle acque sotterranee, e in virtù dell’assenza di rischio sanitario, si ritiene sussistano i presupposti per ricadere nella condizione di rispetto della saturazione residua Cres e accettare la possibilità (ammessa nei Criteri Metodologici ISPRA) **di riconoscere la Cmax come CSR sito specifica gli idrocarburi C>12 ovvero 9764 mg/kg ss, nella rispettiva distinzione Madep, limitatamente al poligono definito nel modello concettuale (50m * 50m).**”*
- *“si precisa tuttavia che la predetta risultanza di CSR è diretta conseguenza dei parametri e assunzioni introdotte, in particolare si sono considerati i residenti a piano campagna, pertanto una variazione che prevede l’avvicinamento degli stessi alla sorgente (tipicamente il caso di realizzazione di interrati) determina la necessità dell’aggiornamento dell’AdR, mirato a confermare il permanere della condizione di accettabilità sanitaria (assenza di rischio).”*

Preso atto che in data 14/06/2022 si è svolta, in modalità telematica, la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06, al fine di valutare la revisione dell’Analisi di Rischio sito specifica con destinazione residenziale trasmessa in data 06/12/2021 dalla ditta “Ital Real Estate S.r.l.”, e assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 187767 del 06/12/2021, al termine della quale è stato adottato il Verbale trasmesso agli Enti con prot. 98909 del 15/06/2022, con cui è stato approvato, con alcune precisazioni (meglio specificate nella parte dispositiva del presente provvedimento), l’elaborato in esame;

Preso inoltre atto che la Conferenza si concludeva richiedendo al proponente di trasmettere quanto segue:

- una planimetria georeferenziata idonea ad identificare l’area 50 x 50 m (che ingloba l’area di scavo per la rimozione della cisterna) su cui insisterà il vincolo di edificazione condizionata;
- copia dei formulari di identificazione rifiuti (FIR) inerenti il conferimento del serbatoio metallico e dei terreni contaminati rimossi in adiacenza dello stesso e documentazione inerente le caratteristiche e tipologia del materiale utilizzato per il ritombamento dello scavo (come già prescritto con Determina n. 3517 del 12/07/2021);

Vista la comunicazione trasmessa in data 16/06/2022 dalla ditta “Ital real Estate S.r.l.”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 99712 del 16/06/2022, con cui il proponente trasmette quanto richiesto dalla Conferenza;

Fatte proprie le valutazioni e considerazioni espresse dalla Conferenza e ritenuto di recepire, esplicitare e dare attuazione alle indicazioni della Conferenza nella parte dispositiva del presente provvedimento dirigenziale in forma di precisazioni e prescrizioni;

Richiamato l’art. 242 comma 4 del D. Lgs. 152/06 che dispone la convocazione della Conferenza di Servizi per la valutazione dell’Analisi di Rischio Sito Specifica nell’ambito delle procedure operative ed amministrative dei siti contaminati;

Ritenuto, in base a quanto precede e contestualmente alla ratifica dell’approvazione dell’Analisi di Rischio Sito Specifica, di poter concludere positivamente il procedimento di bonifica in esame, come previsto ai sensi dell’art. 242 comma 5 del D. Lgs. 152/06;

Dato atto che il proponente ha ottemperato al pagamento previsto dal “Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna” approvato con D.G.R. n. 926 del 05/06/2019;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è l'Ing. Elena Manni, Tecnico Esperto con I.F. dell'Unità Operativa Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, viale Giardini n. 472/L;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- fatti salvi i diritti di terzi;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. **di RATIFICARE** ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D. Lgs. 152/06 l'approvazione del documento "Revisione Analisi di Rischio con destinazione residenziale" trasmesso in data 06/12/2021 dalla ditta "Ital Real Estate S.r.l.", assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 187767 del 06/12/2021, da parte della Conferenza dei Servizi del 14/06/2022, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1.1. si precisa che una variazione che preveda l'avvicinamento dei recettori considerati (residenti a piano campagna) alla sorgente nel suolo profondo (tipicamente il caso di realizzazione di interrati) **determina la necessità dell'aggiornamento dell'AdR, mirato a confermare il permanere della condizione di accettabilità sanitaria** (assenza di rischio);
 - 1.2. si dispone che il vincolo di edificazione condizionata è da intendersi insistente sull'area 50 x 50 (che ingloba l'area di scavo per la rimozione della cisterna), come da planimetria georeferenziata in allegato al presente provvedimento;
2. **di DICHIARARE concluso il procedimento di bonifica** in oggetto ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D. Lgs. 152/06, ritenendo l'area del poligono - caratterizzato in procedura semplificata - "non contaminata" ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 152/06, considerato che la presenza di Idrocarburi pesanti nel Suolo Profondo è superiore alla CSC di Tab. 1A (50 mg/kg ss), ma non è maggiore alla relativa CSR determinata dalla Analisi di Rischio Sito Specifica approvata;

IL DIRIGENTE INOLTRE

- i. considerato che il procedimento di bonifica in esame si è concluso con l'approvazione di una Analisi di Rischio Sito Specifica che, in relazione alla contaminazione presente nel sito, non determina, nelle attuali condizioni, un sito da bonificare, **dispone** che il presente atto di chiusura del procedimento, sia trasmesso al Servizio di Pianificazione Urbanistica del Comune di Savignano sul Panaro (MO) e al Servizio di Pianificazione Territoriale della Provincia di Modena perché recepiscano, nei propri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, le condizioni che hanno permesso l'approvazione della suddetta AdR Sito Specifica

fica e l'accettabilità del rischio connesso alla potenziale contaminazione da Idrocarburi pesanti presente nella matrice suolo profondo della specifica porzione del sito individuata (Rif. planimetria in allegato);

- ii. **ribadisce** che qualora, in futuro, dovessero cambiare le condizioni che hanno permesso l'approvazione della Analisi di Rischio sito specifica, il sito, in considerazione della potenziale contaminazione da idrocarburi pesanti presente nel suolo profondo, ritornerebbe allo stato di "potenzialmente contaminato", con obbligo di riavviare un nuovo procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06;
- iii. **informa** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati - ARPAE S.A.C., con sede a Modena, Viale Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;
- iv. **informa** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
- v. **determina** di trasmettere copia del presente atto alla ditta "Ital Real Estate S.r.l.", con sede a Bergamo in Via Stezzano n. 87, all'Ufficio Ambiente e Urbanistica del Comune di Savignano sul Panaro (MO), alla Provincia di Modena - Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica, ad ARPAE - Servizio Territoriale di Modena, Unità Presidio Territoriale di Maranello (MO) e all'Azienda USL di Modena - Servizio Igiene Pubblica, ciascuno per gli obblighi di competenza.

Distinti saluti.

Bon. 1346

per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Dr.ssa Barbara Villani

Il Tecnico Esperto Titolare di I.F.
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dr.ssa Anna Maria Manzieri

Allegato: planimetria identificante l'area 50 x 50 m (che ingloba l'area di scavo per la rimozione della cisterna) su cui insisterà il vincolo di edificazione condizionata;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.